

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2010, proposto da:\*\*\*\*\*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crecchi, con domicilio ex lege  
presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Firenze, presso cui domicilia per legge in Firenze, via degli Arazzieri,  
4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto emesso dal Prefetto di Pisa in data 11/06/09 e notificato in  
data 19/03/10 in materia di immigrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno,  
con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza istruttoria collegiale di questa Sezione n. 427/2010  
del 5 giugno 2010;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 577/2010 del 7 luglio  
2010;

Viste l'istanza di esecuzione di provvedimento cautelare e la relativa  
ordinanza collegiale di questa Sezione n. 225/2011 del 18 febbraio 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il dott. Ivo Correale e  
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 maggio 2010 e depositato  
il successivo 20 maggio, il cittadino marocchino indicato in epigrafe  
chiedeva l'annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il  
Prefetto della Provincia di Pisa aveva rigettato il ricorso gerarchico  
proposto avverso precedente decreto questorile di rifiuto di rinnovo del  
permesso di soggiorno. In particolare, il Questore aveva pronunciato il

rifiuto richiamando l'esistenza di una condanna, con sentenza del GUP del Tribunale di Lucca irrevocabile il 3 dicembre 2008, per il reato di rapina tentata in concorso, ritenuta ragione vincolante ed ostativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/98 mentre il Prefetto aveva ribadito di confermare la conclusione del Questore, ritenendo che la condanna in questione, pur riferita a tentativo e seguito da decennale permanenza sul territorio nazionale, evidenziava una condotta antiggiuridica e deviante, che generava allarme sociale.

Il ricorrente, quindi, lamentava, in sintesi, quanto segue.

"1) Erronea e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. 286/98; inesistenza di ipotesi di pericolosità sociale presunta ex lege; inesistenza di automatismo tra reato in questione e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno; discrezionalità; 2) omessa valutazione degli elementi positivi; natura ed effettività vincoli familiari; durata del soggiorno sul territorio nazionale; attività lavorativa, ex art. 5 comma 5 D.Lgs. 286/98; omessa applicazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007; 3) sussistenza di tutti i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno"

Il ricorrente, in sostanza, si doleva che l'Amministrazione non aveva valutato l'esistenza del ricongiungimento familiare da lui attuato, che l'invocato automatismo non operava nelle ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, che il precedente penale era uno solo e che lui era entrato in Italia da minorenni ed aveva svolto in seguito sempre lecite attività lavorative.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, producendo documentazione e rapporti dell'Amministrazione e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con l'ordinanza istruttoria indicata in epigrafe era richiesto il deposito di ulteriore documentazione e con la successiva ordinanza, pure in epigrafe indicata, era accolta la domanda cautelare.

Nelle more, il ricorrente chiedeva l'esecuzione del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 114, comma 5, cod. proc. amm., non ritenendo sufficiente il mero inserimento nel c.d "SDI" al fine della non espulsione, e questa Sezione, con la terza ordinanza indicata in epigrafe, accoglieva anche tale domanda, provvedendo a fissare l'udienza di merito per il 6 ottobre 2011, data in cui la causa era trattenuta in decisione previa dichiarazione del difensore del ricorrente di richiesta di condanna delle spese di lite a suo favore, quale distrattario.

#### **DIRITTO**

Il Collegio, anche al più approfondito esame della fase di merito e in assenza di ulteriori allegazioni delle parti successive alla fase cautelare, rileva la fondatezza del ricorso.

Nel caso di specie, infatti, si è in presenza di una fattispecie in cui lo straniero, già autorizzato più volte a permanere sul territorio nazionale in virtù di permessi di soggiorno a diverso titolo, si è visto negare un ulteriore rinnovo per la presenza, dal 2008, di una sentenza di condanna per reato, pur nella forma del tentativo, riconducibile alla previsione di cui all'art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p. secondo il

richiamo contenuto nell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/98 che sia il Questore di Pisa sia il Prefetto della medesima Provincia hanno ritenuto vincolante ai fini del diniego.

Nel caso di specie, però, risulta che il ricorrente può vantare una presenza decennale sul territorio nazionale, come ammesso dallo stesso Prefetto di Pisa nel provvedimento impugnato, in seguito all'entrata in Italia con il padre, in possesso di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, nonché una continuità di attività lavorativa lecita e una regolare residenza presso il fratello, anch'esso da molti anni in Italia con attività lavorativa dipendente.

Sulla base di tali presupposti, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare più approfonditamente quanto previsto dall'art. 5, comma 5, secondo alinea, d.lgs. cit. - pure richiamato in entrambi i decreti, del Questore e del Prefetto - nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare il quale prevede che "nell'adottare il provvedimento di (rifiuto del rilascio, di revoca o di) diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Come già precisato da questa Sezione (TAR Toscana, Sez. II, 10.11.09, n. 1594), inoltre, può essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la norma appena citata va riferita alla situazione di coloro che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato avvalendosi del diritto al ricongiungimento familiare anche nei procedimenti di rinnovo successivo del permesso di soggiorno (TAR Friuli Venezia Giulia, 12 marzo 2009, n. 114; T.A.R. Piemonte, sez. II, 07 febbraio 2009, n. 368).

In tale ipotesi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituirà una scelta non più vincolata alla lettera della norma di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. cit., ma all'esito di una valutazione discrezionale ai fini della quale l'Amministrazione è chiamata a ponderare, da un lato, l'interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che si sia reso responsabile di gravi reati e, dall'altro, il contrapposto interesse del privato a permanere sul territorio nazionale, alla luce di tutti gli elementi menzionati dal novellato articolo 5 (T.A.R. Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2009, n. 211).

Ne consegue che appare fondata la censura con cui il ricorrente lamenta che, nella fattispecie, l'amministrazione intimata non abbia correttamente applicato tale norma, non avendo tenuto in alcun conto il suo radicamento nel territorio da un decennio, la circostanza che il medesimo ha nel frattempo sempre ottenuto contratti leciti di lavoro e vive con il fratello e il padre, regolarmente soggiornanti in Italia da tempo.

In sostanza, se è vero che la norma di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. cit. specifica che le condanne per reati di particolare allarme sociale ricomprese tra quelle di cui all'art. 380 c.p.p. sono ostative

all'ingresso (e soggiorno) sul territorio nazionale, è altrettanto riconducibile alla volontà del legislatore, dopo la su richiamata novella del 2007 (per cui i precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato richiamati dall'Amministrazione nei suoi rapporti depositati in giudizio non possono essere utilizzati, riferendosi a fattispecie precedenti), la volontà di valutare con particolare attenzione le situazioni specifiche che vedono gli stranieri già soggiornanti in Italia da tempo, in seguito a ricongiungimento familiare, al fine di bilanciare il giudizio di pericolosità sociale in presenza di una (sola) condanna penale con quello di meritevolezza alla permanenza in virtù della condotta protratta nel tempo.

Per le ragioni esposte il ricorso deve dunque essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, che dovrà rivalutare senza indugio la posizione del ricorrente e concludere il procedimento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'Amministrazione e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi distrattario alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, al procuratore distrattario del ricorrente. Condanna la suddetta Amministrazione a corrispondere anche quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)